





## PERSONALE DEL COMPARTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

### CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA

#### Criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche all'interno delle aree

L'anno 2024, il giorno ventidue del mese di ottobre, alle ore 10:30, presso la sala riunioni della sede direzionale dell'azienda unità locale socio sanitaria n. 4 "Veneto Orientale" ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione trattante di parte sindacale (RSU, CGIL - FP, CISL - FP, UIL - FPL, FIALS, NURSIND, NURSING UP) del personale del comparto del servizio sanitario nazionale e la delegazione trattante di parte pubblica:

Delegazione di parte pubblica	Firme
Direttore Generale Mauro Filippi	
Direttore Amministrativo Massimo Visentin	
Direttore Sanitario Francesca Ciruolo	
Direttore dei Servizi Socio Sanitari Simona Sforzin	
Direttore u.o.c. risorse umane Tiziana Mello	
Direttore della funzione ospedaliera Alessandra Cappelletto	
Direttore dipartimento di prevenzione Anna Pupo	
Direttore ad interim u.o.c. distretto Simona Sforzin	
Direttore sostituto u.o.c. professioni sanitarie Simona Della Bianca	

Delegazione di parte sindacale	Firme
RSU	
FP CGIL	
CISL FP	
UIL FPL	
FIALS	
NURSIND	
NURSING UP	

#### **Premesso che**

L'art. 19 del CCNL 2 novembre 2022 disciplina i differenziali economici di professionalità (di seguito DEP), finalizzati alla remunerazione del maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell'area.


I DEP consistono in incrementi stabili del trattamento economico, si configurano quali progressioni economiche all'interno delle aree ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001, e sono attribuibili al personale con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione del contratto integrativo nel quale gli stessi sono finanziati, previo espletamento di una procedura selettiva.

I DEP complessivamente conseguibili da ciascun dipendente ed il relativo valore economico sono indicati nella tabella E, allegata al CCNL 2 novembre 2022, fermo restando che non è possibile attribuire più di un DEP al dipendente per ciascuna procedura selettiva.

In data 1° dicembre 2023 è stato sottoscritto un accordo relativo ai criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche all'interno delle aree per l'anno 2023 che al punto 4. prevedeva, l'eventuale applicazione anche per gli anni successivi previa valutazione degli effetti sulle graduatorie dell'anno 2023

#### **Le parti concordano quanto segue:**

1. di destinare con decorrenza 1° gennaio 2024, tenuto conto delle risorse teoricamente impegnate dal personale in servizio alla stessa data, nonché delle risorse effettivamente disponibili in relazione alla mappatura del personale a part time, € 305.654,82 per finanziare i DEP da attribuire nel 2024, ripartendo tali risorse tra i ruoli (sanitario, socio-sanitario, tecnico e amministrativo) e



successivamente tra le aree di inquadramento, in misura proporzionale all'addensamento del personale avente i requisiti e al costo complessivo dei DEP di ciascun ruolo ed area, al fine di garantire la medesima percentuale di progressioni economiche ai dipendenti afferenti a ciascun ruolo. Il 10% delle suddette risorse, pari ad € 30.565,48, è destinata all'attribuzione dei DEP secondo i criteri di priorità e le modalità di cui all'art. 19, comma 4, lett. e) del CCNL 2 novembre 2022: detta quota è calcolata sulla base delle risorse assegnate a ciascun ruolo ed area. Eventuali risorse residue a seguito dell'applicazione del citato art. 19, comma 4, lett. e) andranno a sommarsi alle risorse di cui al precedente capoverso;

2. di confermare per l'anno 2024 i criteri di ammissione alla procedura selettiva per i DEP previsti dall'accordo sottoscritto il 1° dicembre 2023 ovvero risultano ammessi i dipendenti:
  - a. dell'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 1° gennaio 2024 e in servizio da almeno tre anni senza soluzione di continuità nel medesimo profilo (comprensivi di contratti a tempo determinato) presso l'Azienda medesima o presso altra Azienda o Ente del comparto Sanità dalla quale siano transitati per mobilità;
  - b. che negli ultimi tre anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica;
  - c. che negli anni 2022 e 2023 non siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari superiori alla multa (qualora alla scadenza della presentazione delle domande siano in corso procedimenti disciplinari, il dipendente viene ammesso con riserva alla procedura, e ove lo stesso si collochi in posizione utile in graduatoria, la liquidazione del DEP è sospesa fino alla conclusione del procedimento disciplinare; qualora all'esito del procedimento disciplinare venga comminata una sanzione superiore alla multa, il dipendente viene definitivamente escluso dalla procedura);
  - d. la formulazione delle graduatorie, per ruolo e, all'interno degli stessi, per area, avviene applicando i seguenti criteri:
    - d.1 valutazione individuale (60% del punteggio totale): vengono assegnati fino ad un massimo di 60 punti, calcolati in base alla media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite (o comunque delle ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle tre annualità. I punteggi delle valutazioni annuali eventualmente conseguite presso altre Amministrazioni saranno proporzionalmente ricondotti al punteggio delle schede di valutazione in uso in Azienda);
    - d.2 esperienza professionale maturata (40% del punteggio totale): all'esperienza professionale vengono assegnati fino ad un massimo di 40 punti, corrispondenti alla somma di:
      - i. Esperienza professionale nel medesimo o corrispondente profilo (fino ad un massimo di 6,00 punti): saranno attribuiti 0,15 punti per ogni anno di servizio prestato fino al 31 dicembre 2023 (il periodo inferiore al mese viene valutato come un mese intero solo se superiore a n. 15 giorni), con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato e a tempo parziale, presso Aziende o Enti del comparto Sanità nonché presso altre Amministrazioni di comparti diversi;
      - ii. Esperienza professionale nella fascia economica (fino ad un massimo di 34,00 punti): saranno attribuiti 6,00 punti per ogni anno di esperienza nella fascia economica/DEP in godimento al 31 dicembre 2023 (il periodo inferiore al mese viene valutato come un mese intero solo se superiore a n. 15 giorni);
      - iii. Ai dipendenti che abbiano maturato più di 7 anni di esperienza professionale nella fascia economica/DEP in godimento al 31 dicembre 2023, saranno attribuiti ulteriori 1,00 punti per ogni anno nella fascia economica oltre il settimo anno (il periodo inferiore al mese viene valutato come un mese intero solo se superiore a n. 15 giorni), che andranno a sommarsi al punteggio conseguito in applicazione dei punti i. e ii., fino ad un massimo di 40 punti complessivi;
  - e. formate le graduatorie in applicazione della precedente lett. d), i DEP sono attribuiti con priorità al personale di cui all'art. 19, comma 4, lett. e) del CCNL 2 novembre 2022, entro i limiti della quota di risorse di cui al punto successivo, e successivamente sono attribuiti al restante personale in ordine di punteggio;
    - a. in caso di parità di punteggio, sarà data precedenza:
      - i. al personale che abbia conseguito un minor numero di progressioni economiche;
      - ii. al personale con il maggior numero di anni di permanenza nella fascia;
      - iii. alla maggiore anzianità anagrafica.
3. eventuali residui che dovessero determinarsi al termine dell'applicazione del presente accordo saranno utilizzati garantendo un DEP alle graduatorie che, per risorse assegnate insufficienti in fase di ripartizione, non hanno beneficiato di alcun passaggio; in caso di residui insufficienti ad assegnare un DEP a tutte le graduatorie senza beneficiari, sarà data priorità ai dipendenti collocati al primo posto delle stesse con le seguenti priorità:
  - a) minor nr di fasce/DEP conseguiti;
  - b) maggiore anzianità nella fascia/DEP.